



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.

356

Data di registrazione

25/11/2024

OGGETTO: MANUTENZIONE FOSSI, CANALI - MANUTENZIONE TERRENI INCOLTI

SETTORE TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista l'Ordinanza dirigenziale n. 303 del 30/12/2022 avente ad oggetto “*Manutenzione fossi, canali - Manutenzione terreni incolti*”;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'esperienza acquisita sul territorio dal 2022 ad oggi nell'applicazione del predetto provvedimento, procedere ad una sua modifica;

Rilevata l'importanza di una corretta pulizia delle fosse confinanti con le strade comunali e vicinali, o comunque delle fosse deputate alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche – ad eccezione del reticolo idraulico di competenza regionale - al fine di evitare allagamenti che possono mettere a rischio la circolazione di automezzi, l'incolumità delle persone, e determinare danni alle abitazioni;

Rilevata altresì la necessità, data la connotazione del territorio comunale caratterizzato da numerose aree agricole non coltivate, o comunque incolte per un ampio arco temporale, confinanti con agglomerati urbani e case sparse, di garantire un'area di rispetto dalle abitazioni mantenuta in condizioni tali garantire il decoro urbano ed evitare l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie dovute soprattutto alla presenza di rettili e micromammiferi (topi);

Ravvisata la necessità, per le motivazioni sopra espresse:

- che i proprietari dei terreni che si attestano sulle fosse del reticolo idraulico di cui sopra, operino per garantire il corretto deflusso delle acque, soprattutto in autunno e primavera, periodo in cui più facilmente ricorrono frequenti e prolungate piogge;

- che i proprietari di terreni incolti, confinanti con agglomerati urbani e case sparse, operino per il mantenimento del decoro urbano e per ridurre al minimo gli inconvenienti di carattere igienico sanitario che potrebbero verificarsi a causa della presenza di vegetazione spontanea non controllata nel suo sviluppo;

Visto l'art. 59 del vigente regolamento di Polizia Rurale approvato con atto consiliare n. 102 del 16 Aprile 1962, che prescrive l'obbligo per i proprietari o gestori dei fondi confinanti con le strade comunali e rurali a tenere pulite e funzionanti le fosse di scolo delle acque;

Visti gli art. 14 e 15 del regolamento Comunale di Igiene approvato con atto consiliare n. 250 dl 24 giugno 1961, che prescrivono l'obbligo di mantenere sempre liberi ed efficienti i fossi di scolo delle acque, perché non creino ristagni od impedimenti;

Visti gli articoli 31-32-33 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada che dettano norme sulla manutenzione delle ripe, sulla condotta delle acque e sulla manutenzione dei canali artificiali e dei manufatti sui medesimi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 22/12/2022 avente ad oggetto *“Determinazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze – Modifica al dispositivo della delibera di GC n. 287/2008”*;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 107 *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

a tutti i proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, fondi, preselle, resede privati ed immobili, e a chiunque spetti, di provvedere agli interventi di seguito riportati :

1. a tutti i proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni che si attestano sulle fosse confinanti con le strade comunali e vicinali, o comunque deputate alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche - fatta eccezione del reticolo idraulico di competenza regionale - di provvedere alla manutenzione del reticolo idraulico in modo da garantire il corretto

deflusso delle acque meteoriche, con particolare attenzione al periodo primaverile ed autunnale. Allo scopo dovranno provvedere:

- 1a. allo sfalcio della vegetazione erbacea e arbustiva e alla rimozione degli alberi presente sulle sponde e sul fondo delle fosse;
- 1b. alla ricavatura delle fosse in modo da garantire il corretto deflusso delle acque;
- 1c. alla pulizia delle tubazioni sottostanti gli attraversamenti delle fosse;
- 1d. alla verifica dell'idoneità degli attraversamenti al corretto deflusso delle acque (la sezione della tubazione sottostante l'attraversamento, deve essere rapportata alla sezione della fossa). Qualora se ne riscontri l'inidoneità, si dovrà provvedere alla demolizione dell'opera e alla riqualificazione dell'alveo e delle arginature del fosso previo idoneo titolo abilitativo; qualora si voglia realizzare un nuovo attraversamento, si dovrà presentare al Comune specifica richiesta di autorizzazione;
- 1e. alla rimozione degli attraversamenti e di eventuali manufatti posati nell'alveo e/o sulle arginature dei fossi - correlati ai servizi per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e fibra -, che costituiscono ostacolo al corretto deflusso delle acque;
- 1f. a non arare o fresare i loro fondi ad una distanza inferiore di 50 cm dal ciglio del fosso interno alla proprietà, in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe.

2. a tutti i proprietari di terreni incolti, situati nel centro abitato o confinanti con agglomerati urbani e case sparse, di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea/arbustiva, per una fascia di metri 5 dal confine dell'edificio o del suo resede, in modo da garantire il decoro urbano ed evitare l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie;

Tutti i lavori dovranno perentoriamente essere eseguiti ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e dovranno comunque essere ultimati entro due periodi con i seguenti termini:

- **primo ciclo: 30 APRILE DI OGNI ANNO;**
- **secondo ciclo: 30 OTTOBRE DI OGNI ANNO.**

RICORDA CHE

sono fatte salve le disposizioni normative, circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori che ingombrano la sede stradale;

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affisso nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici);
- per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in esso adottate, sia trasmesso agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, e ai quotidiani online per la più ampia diffusione possibile;
- sia notificato alla Polizia Municipale – Sede - per la verifica della corretta esecuzione del provvedimento;

- sia notificato agli Enti titolari dei servizi energia elettrica, idrico, gas, telefonia e fibra e precisamente:
 - E-Distribuzione S.p.A. e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
 - Acque S.p.A. info@pec.acque.net
 - Toscana Energia toscanaenergia@pec.it
 - Telecom Italia telecomitalia@pec.telecomitalia.it

- sia notificato alle principali organizzazioni ed associazioni del settore agricolo e precisamente:
 - Coldiretti – Pisa coldiretti@pec.coldiretti.it
 - Confagricoltori – Pisa confagricolturapisa@pec.it
 - AEMA - Pisa aemagri@legalmail.it

AVVERTE

1. che la violazione al dispositivo della presente ordinanza comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- da € 173,00 a € 694,00 per le violazioni – singole o cumulative - di cui al punto 1a – 1b – 1c - 1f del dispositivo.
- da € 250,00 a € 1500,00 per le violazioni di cui al punto 1d del dispositivo;
- da € 125,00 a € 750,00 per le violazioni di cui al punto 1e del dispositivo;
- da € 75,00 a € 450,00 per le violazioni di cui al punto 2 del dispositivo;

Nel caso in cui la fossa - o tratto di essa - su cui è stata accertata la violazione, risulti di proprietà di più ditte catastali, dovrà essere comminata una sola sanzione;

2. che entro 90 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento. In caso di inottemperanza, valutato l'interesse pubblico nel caso specifico, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere alla emissione di apposito atto contingibile e urgente per la successiva eventuale esecuzione d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

3. che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti;

Il Servizio di Polizia Municipale di San Giuliano Terme, le Forze di Polizia e chiunque ne abbia la legittima competenza e conoscenza, è incaricato di garantire il controllo sull'osservanza del presente provvedimento, informando questa Amministrazione di ogni fatto di rilievo.

RENDE NOTO

- che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60gg. dalla notifica, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg. dalla notifica.

- che a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Mauro Badii, Dirigente del Settore Tecnico e Governo del Territorio (n. tel. 050/819263 – mbadii@comune.sangiulianoterme.pisa.it).

Il Dirigente
Badii Mauro / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)